

## **Deliberazione C.C. n. 27 del 24.07.2014**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale – componente TARI.**

**Approvazione Piano Finanziario e tariffe per l'anno 2014.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- L'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- in virtù delle predette disposizioni, è previsto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessi l'applicazione della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 e s.m.;

Rilevato che con deliberazione consiliare n. 25, adottata in data odierna, è stato approvato il Regolamento della Imposta Unica Comunale (IUC), che, fra l'altro, disciplina anche il nuovo tributo denominato TARI;

Presa visione del Piano finanziario e della relativa relazione accompagnatoria redatti dagli uffici comunali competenti, in attuazione dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 e dell'art. 56 del Regolamento comunale della I.U

.C., nel testo di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertato che, dalle risultanze del piano finanziario e delle tariffe elaborate, nel rispetto dei criteri di calcolo di cui al "metodo normalizzato":

- nella suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile gli stessi risultano attribuiti nella misura del 27,73% alla parte fissa e del 72,26% alla parte variabile;
- per la quantificazione dei rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche, in assenza di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalle varie tipologie di utenza, vengono utilizzati i coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al DPR n. 158/1999;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività medi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati dei coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la parte fissa che per quella variabile, in misura diversa fra le varie categorie tenuto conto della realtà territoriale e della necessità di mantenere una omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;
- per la determinazione del piano finanziario e delle tariffe sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, sono state seguite le "Linee guida per la redazione del piano finanziario e l'elaborazione delle tariffe" predisposte dal Dipartimento delle Finanze e già utilizzate per la Tares;
- ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 55 del Regolamento comunale I.U.C., per la determinazione del piano finanziario e delle tariffe Tari sono stati utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al D.lgs n. 507/1993 e s.m. (TARSU) e della Tassa sui rifiuti e sui servizi di cui al D.L. n. 201/2011 (TARES);

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento comunale della I.U.C. per l'applicazione della Tari e dalla presente deliberazione, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale di cui al c. 639, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed alla Legge 27.07.2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Atteso che, sulla base dei dati contenuti nel piano economico finanziario, il comune stabilisce la tariffa a copertura integrale dei costi del servizio;

Preso atto

- che i costi del servizio (costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale), così come dettagliati nel piano finanziario 2014 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, da coprire mediante la tariffa ammontano a complessivi Euro 341.188,82 IVA compresa (allo stato attuale i costi includono l'importo dell'IVA in quanto indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo);
- dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio di cui sopra così come segue:

	<b>Utenze domestiche</b>	<b>Utenze non domestiche</b>	<b>TOTALE</b>
<b>COSTI FISSI</b>	Euro 53.892,85	Euro 40.737,95	Euro 94.630,80
	56,95%	43,05%	
<b>COSTI VARIABILI</b>	Euro 136.560,19	Euro 109.997,83	Euro 246.558,02
	55,39%	44,61%	
<b>Totale</b>	Euro 190.453,04	Euro 150.735,78	<b>Euro 341.188,82</b>

Ravvisata la necessità di stabilire, così come previsto dall'art. 78 del Regolamento comunale della I.U.C., il numero e la scadenza delle rate per il versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2014;

Viste le tariffe relative alla TARI per l'anno 2014, come riportate nel prospetto di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, il cui gettito presunto prevede l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.2.2014 che ha prorogato per l'anno 2014, i termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2014, termine successivamente differito al 31.07.2014 con decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, termine che dovrebbe essere ulteriormente differito al 30 settembre 2014;
- l'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 488 – Finanziaria 2002, in virtù del quale: *"..... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 147 del 27.12.2013 che recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ... omissis”*
- il Decreto Legge n. 16 del 6.03.2014 avente ad oggetto: *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché, misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”*;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

Con sette voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano:

### **DELIBERA**

1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il piano finanziario (allegato A) e la relativa relazione accompagnatoria (allegato B) riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2) Di approvare, sulla base di quanto esposto nelle premesse, le tariffe della componente TARI (allegato C) per l'anno 2014, come risultanti nel prospetto allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che, sulla base dei costi rilevati nel piano finanziario approvato in data odierna, il gettito totale previsto dalla tariffa dei rifiuti coprirà il costo totale del servizio per l'esercizio 2014.

4) Di stabilire che, per l'anno 2014, il versamento della tassa sui rifiuti - TARI avvenga in due rate, con le seguenti scadenze:

- 1^ RATA **“acconto” - scadenza 30.09.2014**
- 2^ RATA **“saldo/conguaglio” - scadenza 30.11.2014**

5) Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, quali le pubblicazioni necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni.

6) Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune alla sezione *“Amministrazione trasparente”*.

7) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, è allegata al bilancio preventivo 2014.

Quindi, ravvisata l'urgenza, con sette voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato *“A”* OMISSIS

Allegato *“B”* OMISSIS

ALLEGATO "Cu"  
ALLEGATO ALLA DELIBERA e.c.  
Nr. 27 del 24.07.2014

#### UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA

n. componenti il nucleo familiare	Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti)	Quota fissa utenza domestica Euro/mq.
1 componente	0,84	0,278
2 componenti	0,98	0,324
3 componenti	1,08	0,357
4 componenti	1,16	0,383
5 componenti	1,24	0,410
6 o più componenti	1,30	0,430

#### UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE

n. componenti il nucleo familiare	Kb (coefficiente proporzionale di produttività per n° componenti)	Quota variabile utenza domestica Euro/utenza
1 componente	0,80	50,71
2 componenti	1,60	101,43
3 componenti	2,05	129,95
4 componenti	2,60	164,82
5 componenti	3,25	206,03
6 o più componenti	3,75	237,72



1